

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO
del progetto "Le Terre Pisano Livornesi, un territorio da assaporare lentamente"
Titolare del Marchio: Distretto Rurale Terre pisano livornesi

Premessa

Il presente disciplinare stabilisce le regole per la concessione, l'utilizzo e il rinnovo del Marchio da riservare alle aziende agricole, agroalimentari e dei servizi di accoglienza, commercio e ristorazione del territorio dei Comuni aderenti al Distretto Rurale Terre pisano livornesi.

ARTICOLO 1 - Finalità

Il Distretto Rurale Terre pisano livornesi può concedere l'utilizzo del Marchio al fine di promuovere attività e iniziative mirate allo sviluppo territoriale ed alla valorizzazione delle produzioni di qualità. In particolare:

- promuovere lo sviluppo del territorio rurale delle attività agricole e l'integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità;
- adottare e sostenere ogni iniziativa diretta alla tutela della salute e del benessere degli esseri umani, degli animali, dell'ambiente e alla conservazione della biodiversità;
- promuovere le forme di turismo sostenibile, con particolare riferimento al turismo lento e a quello naturalistico e sportivo anche attraverso il coinvolgimento di strutture ricettive rurali (agriturismi, agricampeggi e ostelli) nonché esercizi per la somministrazione e il commercio di alimenti e bevande;
- favorire la conversione al metodo biologico delle aziende agricole e agro-alimentari;
- valorizzare e salvaguardare le produzioni tipiche e le tradizioni locali;
- promuovere i processi di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con metodo biologico e da agricoltura a zero residui;
- promuovere il consumo dei prodotti territoriali;
- favorire e incentivare la presenza di prodotti territoriali e biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, nella vendita diretta, negli esercizi commerciali, nelle attività agrituristiche e di accoglienza turistica;
- incentivare e coordinare le aziende alla predisposizione di progetti per la partecipazione ai bandi di finanziamento dei futuri programmi di sviluppo rurale (PSR/CSR e/o ministeriali);
- promuovere e sostenere l'agricoltura sociale;
- creare nella comunità locale una rete di relazioni attiva e consapevole sui temi della sostenibilità, del biologico, del consumo consapevole e del mangiare sano;
- promuovere la commercializzazione e il consumo di prodotti che presentino requisiti di indubbia qualità quali quelli tipici e tradizionali locali, contribuendo alla conservazione della biodiversità nel territorio;
- incentivare l'imprenditoria e l'occupazione locale;
- garantire la provenienza del prodotto/servizio attraverso un sistema di tracciabilità che consente di risalire con certezza dal prodotto/servizio al produttore iniziale.

Nell'ambito del territorio di riferimento il Distretto intende concedere l'utilizzo del marchio alle aziende agricole del territorio, ad altri operatori economici e a fornitori di servizi.

ARTICOLO 2 - Principi generali

1. Il Marchio può essere concesso, per le finalità di cui all'articolo 1, per prodotti e servizi che sono conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanità, sicurezza ed ambiente.

2. Il soggetto cui viene concesso il Marchio deve osservare le prescrizioni e le leggi vigenti in materia di qualità e dovrà riconoscere i diritti dei consumatori.

3. Il Marchio non può, in alcun caso, costituire il marchio principale indicante la provenienza e l'origine dei prodotti, esso costituisce esclusivamente strumento di promozione e valorizzazione di prodotti rispondenti ai criteri del presente disciplinare.

ARTICOLO 3 - Titorarietà, denominazione ed uso del marchio

Il Distretto Rurale Terre pisano livornesi è titolare del Marchio. Il logo e la grafica del Marchio sono rappresentati nell'allegato n. 1 al presente disciplinare.

L'uso del Marchio e della relativa denominazione è concesso ai soggetti di cui all'art. 4 che producono beni o erogano servizi; sarà cura del Distretto verificare il corretto e legittimo uso del marchio in conformità con le proprie finalità statutarie.

ARTICOLO 4 - Beneficiari del marchio

Il Marchio viene concesso:

- ai titolari di aziende agricole del territorio dei Comuni del Distretto Rurale Terre pisano livornesi;
- ad aziende di trasformazione agroalimentare del territorio del Distretto che utilizzano materie prime provenienti da produttori territoriali;
- aziende di trasformazione esterne che utilizzano materie prime provenienti dai territori del Distretto con filiera produttiva tracciata e controllata;
- ad attività produttive/di erogazione di servizi, pubblici e privati (es. enoturismo, enogastronomia, agriturismo, agriristori, vendite dirette, ecc... e comunque tutte quelle attività finalizzate alla chiusura della filiera produttiva in azienda e alla relativa vendita) e presenti nei comuni di competenza del Distretto e che rispettino le finalità dell'art. 1.

Il diritto all'uso del Marchio è acquisito dai beneficiari solo al termine della procedura di concessione di cui all'art. 5.

ARTICOLO 5 - Procedura e criteri di concessione

Il presente disciplinare viene reso operativo attraverso una apposita procedura che è gestita dal Distretto ed è soggetta a verifica e revisione periodica.

Il Distretto potrà valutare richieste di operatori che rientrino nei seguenti settori di attività:

- Agricoltura
- Allevamento
- Trasformazione dei prodotti agroalimentari
- Turismo
- Artigianato
- Commercio
- Servizi legati al turismo enogastronomico e attività di ristorazione in genere

E' obbligatorio, per l'utilizzo del Marchio, il rispetto dei requisiti di seguito indicati.

Produttori agricoli:

- possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- la sede legale dell'impresa nei Comuni del Distretto;
- l'adesione a metodi di produzione sostenibili ai sensi delle relative discipline e regolamenti;
- dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno tre anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- rispetto degli eventuali specifici disciplinari.

Artigiani della trasformazione di prodotti agroalimentari:

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato per la specifica attività svolta;

- dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno tre anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- dimostrazione, mediante opportuna documentazione probatoria, della effettiva trasformazione di prodotti animali o vegetali provenienti da allevamenti o coltivazioni all'interno del territorio del Distretto per almeno il 51% delle materie prime lavorate;
- rispetto di eventuali specifici disciplinari.

Ristoratori, commercianti, albergatori:

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato per la specifica attività svolta;
- dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno tre anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;

per le attività di ristorazione

- il menù, la carta dei vini e la carta delle birre sono proposti separatamente e con versioni predisposte almeno in una lingua straniera;
- il menù utilizza materie prime provenienti da aziende agricole o di trasformazione del territorio delle quali fornisce indicazioni;
- l'allestimento delle proposte gastronomiche privilegia preparazioni che tengano conto della stagionalità delle produzioni;
- almeno un piatto per ciascuna parte del menù (antipasti, primi, secondi) propone ricette a base di prodotti del territorio tracciati (verificabili tramite documenti di trasporto e fiscali);
- la carta dei vini indica le provenienze e le etichette, con possibilità di ordinare consumazioni al bicchiere, e le bottiglie sono stappate al tavolo;
- nella carta dei vini è presente una sezione dedicata ai vini del territorio del Distretto con almeno tre etichette per tipologia di vini (bianchi, rossi, altri);
- il personale è in numero proporzionato ai coperti, in perfetto ordine e identificabile e propone le pietanze con cura, illustrando gli ingredienti con cui sono preparate, la provenienza e il valore degli stessi;
- la gestione si impegna a privilegiare la somministrazione di cibi freschi anziché congelati o surgelati;
- la gestione si impegna a non utilizzare materie prime e prodotti liofilizzati e/o in polvere (quali ad esempio latte e uova) e/o precotti;

per gli esercizi commerciali e di accoglienza

- esporre con particolare rilievo e spazio adeguato i prodotti delle aziende agricole e della trasformazione agroalimentare che lavorano i prodotti a marchio del Distretto;
- se l'attività si avvale di un sito web deve esservi riportato il Marchio, con spiegazione del relativo significato, secondo le indicazioni fornite dal Distretto, e link alle homepage del Distretto stesso;
- le informazioni contenute nel sito web oltre che riguardare la struttura e la relativa attività, forniscono una sintetica e corretta rappresentazione del Distretto e delle principali attrattive del suo territorio, secondo le indicazioni fornite dal Distretto;
- l'esercizio s'impegna a posizionare il materiale di segnalazione eventualmente fornito dal Distretto in posizione visibile all'ingresso;
- la gestione fornisce, all'occorrenza, le opportune informazioni sulle escursioni organizzate e le guide abilitate.
- rispetto di eventuali specifici disciplinari.

ARTICOLO 6 - Uso del marchio

Il Marchio non può costituire in nessun caso marchio principale, ma deve essere sempre associato al nome del produttore di beni o prestatore di servizi cui si riferisce. È vietata l'associazione del Marchio a beni o servizi che non rispettano i contenuti del presente disciplinare.

ARTICOLO 7 - Concessione del marchio

Le modalità operative della concessione d'uso del Marchio sono riportate in una apposita procedura amministrativa che viene definita e adottata dal Consiglio Direttivo del Distretto. Elementi fondamentali della concessione del Marchio sono:

- 1) Domanda avanzata dal potenziale Beneficiario;
- 2) Verifica del rispetto del disciplinare e del possesso dei requisiti di ammissibilità;
- 3) Delibera di concessione da parte del Consiglio Direttivo;
- 4) Verifiche periodiche del mantenimento dei requisiti;
- 5) Verifica al termine del periodo di validità della concessione;
- 6) Rinnovo della concessione.

ARTICOLO 8 - Commissione tecnica

La gestione del Marchio è demandata al Consiglio Direttivo del Distretto che potrà istituire un'apposita commissione tecnica; la commissione, quando ritenuto utile ad una maggiore efficacia del processo, può coinvolgere soggetti esterni all'Ente con competenze specifiche nei settori produttivi di cui si deve occupare. Il Consiglio Direttivo istruisce le richieste di concessione dell'uso del Marchio, verifica la correttezza dell'intero processo di concessione/rinnovo e delibera.

ARTICOLO 9 - Apporto specialistico di esperti

Per qualsiasi adempimento di natura tecnica, la Commissione ha la facoltà di avvalersi di esperti interpellati all'occorrenza, in base alla natura delle questioni trattate. Tali soggetti avranno il compito di: formulare pareri motivati di natura tecnica su ciascuna delle questioni che vengano loro sottoposte dalla Commissione; dare esecuzione alle deliberazioni di natura tecnica adottate dalla Commissione, con particolare riguardo alle modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dei disciplinari.

ARTICOLO 10 - Durata della concessione e rinnovo

L'uso del Marchio è subordinato alla condizione di essere socio dell'Associazione Distretto Rurale Terre pisano livornesi (in regola con il versamento della quota associativa) e di essere in possesso dei requisiti individuati agli articoli 4 e 5 del presente disciplinare.

La durata della concessione, salvo eventuali proroghe concordate dalle parti, non può essere superiore a 3 anni.

Al termine di ogni periodo di validità della concessione è possibile un rinnovo di un eguale periodo in relazione ai risultati delle verifiche sul rispetto dei requisiti. È prevista la risoluzione del diritto di uso in caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente disciplinare.

Nel caso di cessione di impresa o ramo d'azienda da parte del Beneficiario, il subentrante perde il diritto all'uso del Marchio, a meno che questi non riavvii la procedura di concessione.

ARTICOLO 11 - Contributi per la gestione del processo

I costi per la gestione dell'intero processo di concessione di utilizzo saranno coperti da risorse del Distretto.

Dal primo rinnovo i beneficiari che ottengono la concessione d'uso del Marchio dovranno riconoscere al Distretto una quota annua, da corrisondersi in un'unica soluzione, pari a:

- 50 euro all'anno dalla concessione;

- successivamente la quota annuale sarà individuata, su indicazione del Consiglio Direttivo, in proporzione all'effettivo importo delle produzioni commercializzate con tale Marchio.

I contributi versati saranno reinvestiti in azioni e progetti di comunicazione e marketing per il posizionamento del Marchio e delle produzioni territoriali.

ARTICOLO 12 - Modalità d'uso del marchio

Il Marchio deve essere riprodotto dal Beneficiario secondo le specifiche tecniche contenute nell'apposito manuale d'uso e delle eventuali disposizioni specifiche contenute nel provvedimento di concessione. Il Beneficiario è responsabile dell'uso che fa del Marchio e risponde dei danni che possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente disciplinare.

ARTICOLO 13 - Tutela del marchio

In caso di inadempimento a qualsiasi disposizione del presente disciplinare, il diritto all'uso del Marchio si intende immediatamente decaduto. In caso di risoluzione il beneficiario perde il diritto all'uso del Marchio ed è tenuto all'immediato ritiro dalla circolazione sul mercato di ogni etichetta, catalogo, pieghevole o altro materiale comunicativo in cui compaia il Marchio.

ARTICOLO 14 - Sanzioni

Per l'uso improprio del Marchio, con conseguenti danni materiali o all'immagine del Distretto, sono previste sanzioni la cui entità sarà definita dal Consiglio Direttivo del Distretto con criteri di proporzionalità in base alla gravità del danno.

1. Nel caso in cui, in un'azienda cui sia stato concesso l'uso del Marchio, vengano accertate irregolarità in fase di controllo, l'imprenditore sarà sottoposto a sanzioni diverse in base alla natura dell'illecito, specificate nei commi seguenti.

2. Viene comminata una sanzione di sospensione, per periodi variabili dai sei mesi ai due anni, per atti accertati durante le azioni di controllo, in relazione a:

- mancato rispetto delle indicazioni fissate dal Distretto in merito all'utilizzazione del Marchio nell'ambito commerciale;
- mancato rispetto di vincoli fondamentali riportati nel disciplinare articoli 4 e 5;
- false dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di concessione d'uso del Marchio.

3. La decadenza dal diritto di utilizzo del Marchio è prevista nei casi seguenti:

- al termine del periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente comma sussistano ancora le cause che hanno determinato la sospensione stessa;
- l'azienda concessionaria non abbia rispettato i tempi di sospensione stabiliti o si sia resa responsabile, entro un periodo di tre anni in seguito alla sospensione ai sensi del precedente comma, di ulteriori violazioni tra quelle riportate all'interno del medesimo comma;
- l'azienda concessionaria abbia commesso le violazioni nel seguito riportate:

- pubblicità ingannevole;
- mancato rispetto della normativa;
- frode;
- uso del Marchio in merito a produzioni e/o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la concessione;
- ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito del presente disciplinare d'uso.

4. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del Marchio si renda responsabile di comportamenti di particolare gravità considerati dal Distretto dannosi alla propria immagine e/o all'immagine del Marchio oggetto del presente disciplinare, il Distretto potrà procedere alla revoca immediata della concessione ed alla eventuale segnalazione alle autorità competenti.

5. Qualora il Marchio venisse utilizzato in maniera non conforme alle norme previste nel presente disciplinare, il Distretto potrà altresì procedere alla revoca immediata della concessione del Marchio, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni d'immagine.

ARTICOLO 15 - Controversie

Gli abusi nell'uso del Marchio da parte del Beneficiario o da parte di terzi sono perseguiti a norma delle leggi vigenti in materia. In caso di controversie, se non risolvibili diversamente, è competente il Foro di Pisa.